



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Sportello Unico Attività Produttive

Prot.n.3636

Lì, 15 febbraio 2018

Il Capo Area

VISTA la richiesta, acquisita agli atti di questo Comune con prot.26390 del 29.12.2017 a firma del **FONTE Umberto**, nato a Palmi il 26.01.1944 ed ivi residente in via Gramsci nr.15, nella qualità di Presidente dell'Associazione Culturale "Per Palmi" - C.F. 91002900800, tesa ad ottenere autorizzazione per poter svolgere la manifestazione denominata "**Ottava di Carnevale 2018**";

VISTA la deliberazione di **Giunta Comunale nr.50 dell'08.02.2018** con la quale l'evento in parola è stato indetto dall'Amministrazione Comunale di Palmi, in collaborazione con alcune associazioni no-profit tra le quali l'Associazione Culturale "Per Palmi";

VISTA la nota prot.3267 della Responsabile dell'Area III Turismo e Spettacolo che comunica il percorso dei carri e la conclusione dell'evento in Piazza 1° Maggio con piccolo spettacolo (sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati ed esibizione);

CONSIDERATO che il R.D. 18/06/1931, n. 773 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) - prevede, nella generalità delle manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento, che una Commissione di vigilanza (comunale o provinciale) verifichi e vigili sulle condizioni di sicurezza della manifestazione e si esprima in ordine agli eventi stessi, ma che non risultano soggette, invece, ai controlli della commissione di vigilanza e quindi al previo parere le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (es. piazze o aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nel caso in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a 0,8 m), e/o l'uso di attrezzature elettriche, purché installate in aree non accessibili al pubblico, e ciò lo si ricava anche dall'art.1 comma 2 del D.M. 19.08.1996;

PRESO ATTO che secondo la stima operata sulla scorta della "tabella per la classificazione del rischio" redatta a seguito dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n°13/9/CR8C/C/, l'evento in questione rientra tra gli eventi a rischio "MEDIO", presumendo, come sopra accennato, sulla scorta delle edizioni precedenti, è stata stimata un'affluenza di pubblico tra 1001 e 5000 spettatori e che, nell'area dell'evento (P.zza 1° Maggio), non saranno previste strutture atte allo stazionamento e/o contenimento "fisico" del pubblico che possa precludere le vie di fuga;

RICHIAMATO il R.D. 06/05/1940, n. 635 in particolare l'art. 141, comma 3, il quale testualmente recita *“Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni. ...”*;

VISTA la relazione tecnica, con allegata planimetria dello stato dei luoghi, prodotta a firma del Comandante della Polizia Locale Dr. Francesco Managò e dell'Ing. Antonino Scarfone e attinente le misure di safety, che vanno a dettare le indicazioni basilari rispetto ai requisiti imprescindibili di sicurezza per lo svolgimento delle manifestazioni;

VISTA la licenza di agibilità temporanea rilasciata da questo Comune con prot. n.3591 del 15.02.2018 ai sensi dell'art. 80 del TULPS rilasciata, tra l'altro, sul presupposto della relazione tecnica chiarificatrice delle misure attinenti la safety nel rispetto dei requisiti imprescindibili di sicurezza per lo svolgimento delle manifestazioni;

VISTI gli articoli 9, 10 e 68 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 e gli artt. 116, 124 e 125 del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635;

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616;

VISTI gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dà licenza

Agli organizzatori:

- **Dr. PERELLI Raffaele Giuseppe**, nato a Palmi il 22.02.1960 ed ivi residente in via Manfroce nr.17, nella qualità di **Assessore al Turismo**;
- **FONTE Umberto**, nato a Palmi il 26.01.1944 ed ivi residente in via Gramsci nr.15, nella qualità di Presidente **Associazione Culturale “Per Palmi” – C.F. 91002900800**

per la realizzazione della manifestazione denominata **“Ottava di Carnevale 2018”** – corteo di carri allegorici e gruppi mascherati – per il giorno **18 febbraio 2018**, come da planimetria e da relazione tecnica sulle misure attinenti la safety, che costituiscono parte integrante del presente atto e che sono state notificate agli interessati unitamente all'agibilità temporanea;

La manifestazione è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni, già espresse nella relazione tecnica:

- durante l'evento sarà presente un idoneo numero di estintori, pari a 1 ogni 200 mq di pavimento o frazione, in particolare nelle aree con maggior pericolo d'incendio (palco, scenografia), con capacità estinguente non inferiore a 13A 89BC;
- durante l'evento sarà presente personale addetto alla sicurezza con attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609 per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio;
- durante l'evento saranno mantenuti efficienti i presidi antincendio per tutta la durata della manifestazione;
- durante l'evento è stato stabilito il posizionamento dell'autobotte antincendio della Protezione Civile che sarà allocata sul C.so Ten.A.Barbaro tra la P.zza 1° Maggio e la via Oberdan;
- In Piazza, per i quadranti NE (nord-est) – SE (sud-est) – SO (sud-ovest) l'affollamento consentito non potrà essere superiore a 1.500,00 persone per ogni quadrante, per complessive 4.500,00 persone. Il quadrante NO (nord-ovest) non potrà accogliere un numero di persone superiore a 500, considerata anche la concomitante presenza degli operatori, conduttori, organizzatori - ogni settore dovrà disporre di almeno **n.3 uscite di**

emergenza aventi ampiezza pari a 120 cm ciascuna (per un totale di 6 moduli). Ogni quadrante/settore dovrà essere dotato di **un unico accesso presidiato da steward**, in numero minimo di 2 (due). Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge, dovranno essere disposte un numero di uscite sufficienti e dimensionate applicando la capacità di deflusso di 250 persone/modulo; dette uscite dovranno essere appositamente indicate da specifica cartellonistica;

- Il sistema delle vie di fuga (percorsi – uscite di sicurezza) dovrà essere adeguatamente segnalato e presidiato, conformemente a quanto previsto dal Tit. XII allegato DM 19/8/96;
- I varchi dovranno essere segnalati con segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. n. 81/08 s.m.i. visibili da ogni punto dell'area della manifestazione;
- I sistemi di vie di uscita dovranno essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo non solo per la propagazione di un incendio ma anche nell'eventualità della esigenza di un eventuale celere sgombero delle aree occupate dal pubblico;
- Prima dell'inizio della manifestazione dovrà essere controllata la funzionalità del sistema di via d'uscita, il corretto posizionamento delle poche necessarie transenne, garantendone l'eventuale agevole rimozione nonché di tutti gli impianti e delle attrezzature presenti ai fini della sicurezza;
- Dovrà essere mantenuto un percorso libero da ostacoli largo almeno 3,5 metri, altezza 4 mt, raggio di svolta: 13 mt., pendenza non superiore a 10% e resistenza al carico di almeno 20 t. (8 asse anteriore e 12 asse posteriore) tale da consentire l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e lo sfollamento dei mezzi d'emergenza;
- Durante lo svolgimento dell'evento dovrà essere posizionata **nr.1 autobotte antincendio**, con **nr.6 operatori vigilanza antincendio**, abilitati a seguito di corso di formazione, muniti di estintori portatili, sul percorso e in P.zza 1° Maggio;
- Gli estintori dovranno avere le seguenti caratteristiche: estintori portatili d'incendio di tipo approvato, con capacità estinguente non inferiore a 13A-89B-C, utilizzabili anche su apparecchi sotto tensione elettrica; saranno tenuti nella misura di almeno un estintore ogni 200 m2 di superficie lorda (o frazione), considerato che gli operatori antincendio si dovranno spostare seguendo il corteo, posizionandosi in punti strategici;
- L'allestimento del palco, affidato a ditta esterna, dovrà seguire pedissequamente i seguenti riferimenti normativi riferiti alla sicurezza palchi per spettacoli: il [dl 69/2013](#) (decreto del Fare), che stabilisce che gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche siano inseriti nel campo di applicazione del titolo IV – Cantieri temporanei o mobili – del dlgs 81/2008 e s.m.i.; il [D.I.22 luglio 2014](#) (decreto Palchi e fiere), che prende in considerazione sia gli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali che le manifestazioni fieristiche; la [circolare ministeriale n. 35 del 24 dicembre 2014](#), che contiene le Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del decreto interministeriale 22 luglio 2014;
- Al termine del montaggio e prima della manifestazione sarà acquisita la **certificazione tecnica sul corretto montaggio e sulla staticità** della struttura rilasciata dalla ditta installatrice, che sarà trattenuto agli atti del Comando di Polizia Locale;
- La ditta installatrice degli impianti elettrici dovrà fornire le certificazioni tecniche dei pannelli elettrici, dei cavi e delle strumentazioni che dovrà consegnare prima dell'inizio della manifestazione, oltre alla **certificazione tecnica di corretto montaggio degli impianti**, a

pena di inibire la manifestazione. Detta documentazione dovrà essere acquisita agli atti del procedimento. La ditta, oltre alle prescrizioni generali, dovrà seguire le seguenti:

Cavi elettrici:

I cavi devono essere installati rispettando le seguenti caratteristiche:

- *i cavi devono essere del tipo "non propaganti la fiamma" o "non propaganti l'incendio";*
- *i cavi posti sul piano di calpestio dovranno essere protetti contro urti, perforazioni o danneggiamenti in genere mediante protezione di adeguata robustezza;*
- *i cavi poggiati o interrati in luoghi di prevedibile passaggio, dovranno essere adeguatamente protetti da danneggiamenti;*
- *le condutture devono essere realizzate in uno dei modi indicati in dalle normative CEI 64-8.*

I cavi aerei dovranno essere installati rispettando le seguenti ulteriori caratteristiche :

- *l'altezza da terra deve essere non inferiore a 3 metri;*
- *in corrispondenza degli accessi carrabili all'area della manifestazione, l'altezza minima dei cavi dovrà essere di 5 metri, per consentire l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza;*
- *i cavi dovranno poggiare su sostegni robusti ed affidabili, posti a distanza reciproca non superiore a quella prescritta per i cavi autoportanti; in caso contrario dovranno essere collegati, mediante fascette di fissaggio, a cavi di supporto in acciaio zincato.*

Quadro elettrico generale:

Il quadro elettrico deve essere installato rispettando le seguenti caratteristiche :

- *la linea di alimentazione per la consegna dell'energia elettrica in bassa tensione deve fare capo ad un ambiente non accessibile al pubblico, o ad un armadio chiuso a chiave;*
- *dopo il punto di consegna ENEL deve essere previsto un dispositivo di comando di emergenza, atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di sicurezza;*
- *dovrà altresì essere previsto un dispositivo di protezione magnetotermico e differenziale, adeguato per potere di interruzione e tempo di intervento;*

tali dispositivi devono essere posti in un ambiente (o armadio) ben segnalato, protetto dall'incendio, facilmente accessibile al personale preposto dall'esterno in caso di emergenza (es. armadio chiuso con vetro frangibile).

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alla relazione tecnica attinente le misure di safety, già notificata.

La presente licenza è vincolata all'adozione di ogni misura atta a prevenire pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Gli organizzatori sono tenuti alla precisa e scrupolosa osservanza del rispetto delle misure attinenti la safety di cui alla relazione tecnica prodotta.

L'inottemperanza alle prescrizioni cui è condizionata la presente licenza costituisce violazione all'art. 9 del R.D. 18/06/1931, n. 773.

La presente licenza è revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine, sicurezza, moralità pubblica, per abuso da parte del titolare o per inosservanza delle prescrizioni alle quali è stata vincolata.

Essa dovrà, anche, essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

Dalla Residenza Municipale lì, 15 febbraio 2018

*Il Responsabile dell'Area
Arch.Miria Servidio*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 - Originale agli atti dell'ufficio